Dr. TERNANDO DE PAOLA NOTATO Viale Glorioso. 13 - ROMA Tel. 58,97,968 - 58,97,548

Repertorio n. 46425

Raccolta n. 5337

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentoottantasette, addì te ————
del mese di febbraio in Roma e nel mio studio in Viale
Glorioso n. 13,
-3 februaio 1887_
Innanzi a me dr. Fernando De Paola, Notaio in Roma, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni alla
quale le parti sotto costituiti di comune accordo e con
il mio consenso hanno rinunciato, sono comparsi i signori:
- CHINAPPI Carlo, studente, nato a Roma il 30 maggio 1957,
ivi residente in Via delle Capannelle n. 63, C.F. CHN
CRL 57E30 H501C; —
- DE ANGELIS Giorgio, impiegato, nato ad Aprilia l'11 luglio
1940 residente in Roma, in Viale di Valle
Aurelia n. 73, C.F. DNG GRG 40L11 A341C;
- DE CRESCENZI Alessandro, pensionato, nato a Roma il
17 agosto 1922, ivi residente in Viale Africa n. 96, C.F.
DCR LSN 22M17 H501M;
- GRESTA Edmondo, impiegato, nato a Campagnano (Roma)
il 18 giugno 1939, residente in Roma, Via Verdinois n.
6, C.F. GRS DND 39H18 B496B;
- MAGI Danilo, impiegato, nato a Cortona (AR) il 18 settembre



REGISTRATO AL IOUFFICIO REGISTRO ATTI PUBBLICARIA 1123-2-87 al N. 9246 Serie 18

il Direttore F. to illegibil



1947, residente in Roma, Via Cesare Rasponi n. 19, C.F.
MGA DNL 47P18 D077W;
- MICARELLI Venanzio, insegnante, nato a Roma il 18 giugno
1931, ivi residente in Via Latina n. 499, C.F. MCR VNZ
31H18 H501D;
- PASSI Giuseppina, casalinga, nata a Frosinone il 21 dicembre
1947, residente in Roma, Via Rasponi n. 19, C.F. PSS GPP
47T61 D81ON;
- RAVA' Gianfranco, studente, nato a Roma il 27 settembre
1962, ivi residente in Via Catania n. 89, C.F. RVA GFR
62P27 H501V;
- RENZETTI Sergio, studente, nato a Roma il 3 giugno 1962,
ivi residente in Via Pavia n. 98, C.F. RNZ SRG 62H03 H501H;
- SANTINO Massimo, impiegato, nato a Grottaferrata il 13
agosto 1934, residente in Roma, Via E. Maragliano n. 1,

C.F. SNT MSM 34M13 E204A;

- SENA Giovanni dipendente FF.SS., nato a Bovalino (RC) il 2 febbraio 1947, residente in Roma, Via Gherardi n. 59, C.F. SNE GNN 47B02 B098U;

- POLSI Marco, studente, nato a Roma il 3 giugno 1965, ivi residente in Via Oderisi da Gubbio n. 232, C.F. PLS MRC 65H03 H501I. -

Essi costituiti, della cui identițà persor	nale io Notaio
sono certo, convengono e stipulano quanto segu	ue:
Art. 1) I signori Chinappi Carlo, De An	gelis Giorgio,
De Crescenzi Alessandro, Gresta Edmondo,	Magi Danilo,
Micarelli Venanzio, Passi Giuseppina, Rav	và Gianfranco,
Renzetti Sergio,Santino	Massimo, Sena
Giovanni, Polsi Marco, costituiscono l'as	ssociazione
denominata: "Associazione Provinciale Cronome	
Roma"	
Art. 2) La sede dell'associazione è in Roma,	via Giuseppe
Gioacchino Belli n. 27	
L'associazione, che ha durata illim	nitata, è retta
dallo statuto che previa lettura, approvazio	one e sottoscr <u>i</u>
zione delle parti e di me Notaio, si allega al	l presente atto 7
I comparenti, in ottemperanza a quanto	previsto dallo
statuto, eleggono il signor Santino Massimo qu	uale Presidente
ed i signori Magi Danilo - Vice Presidente; Se	ena Giovanni -
Segretario Cassiere; De Angelis Giorgio e Rava	à Gianfranco -
quali componenti il Consiglio Direttivo nonche	è Micarelli
Venanzio, Passi Giuseppina e Renzetti Sergio,	
quali revisori del fondo comune.	
Gli eletti con la sottoscrizione della pres	ente dichiarano
che sono in possesso dei requisiti prescritti	e che accetta-



no la carica.
In sede di prima attuazione i comparenti decidono che
la quota sociale da versare per il corrente anno è di
L. 60.000.= (sessantamila)
e deve essere versata entro un mese dalla comunicazione
di avvenuta affiliazione di cui infra.
I comparenti di comune accordo tra loro delegano alle firme
marginali del presente atto i signori CHINAPPI Carlo e
De Angelis Giorgio
I sottoscritti demandano al Presidente di richiedere
immediatamente l'affiliazione alla Federazione Italiana
Cronometristi avente sede in Roma e dichiarano espressamente
che l'associazione è costituita a tal fine.
(1) adde: "Mario"; (2) adde: "sotto la lettera "A".
The second section is the second section of the second section of the second section is the second section of the second section of the second section is the second section of the second section of the second section of the second section is the second section of the s

due postille

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai costituiti, i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo

ed in fede con me Notaio lo sottoscrivono. Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio in questo sol foglio bollato, occupa facciate tre e righi fin qui della quarta. Allegato D al N. 46425/5337

CTA	TO	10	
STA	11	J	ιU

STATUTO	!
TITOLO I	
Costituzione, sede, durata e scopi	

Art. 1) E' costituita, con sede in Roma, Via Gioacchino Belli n. 27, l'Associazione Provinciale Cronometristi di Roma, affiliata alla Federazione Italiana Cronometristi, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70.


Essa ha lo scopo di dedicarsi esclusivamente al cronometraggio delle manifestazioni sportive, nonchè di promuovere incrementare, valorizzare e coordinare l'attività cronometristica degli associati a carattere dilettantistico e con finalità sportive, secondo le norme della Federazione Italiana Cronometristi, della quale accett∂ incondizionatamente statuto e regolamenti ed alla quale deve richiedere l'affiliazione.

L'Associazione non ha finalità nè scopi di speculazione o di lucro e si mantiene completamente estranea a problematiche di carattere politico, religioso e/o razziale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione organizza il servizio di cronometraggio delle manifestazioni sportive, secondo le modalità, i criteri ed i termini previsti nel Regolamento della Federazione Italiana Cronometristi, che si svolgono nella Provincia di Roma, ad eccezione dei Comuni di:

Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Canale Monterano,



S. Marinella, S. Severa, Ladispoli, Trevignano Romano,
Anguillara Sabazia, Cerveteri, Velletri, Anzio, Nettuno,
Pomezia, Lanuvio, Genzano di Roma, Albano Laziale, Castelgan-
dolfo, Nemi, Lariano, Artena, Colleferro, Segni, Carpineto
Romano, Montelanico, Gavignano e Gorga.
Art. 2) Associati
Possono essere associati, per la prima volta, tutti i cittadi-
ni italiani, federati alla Federazione Italiana Cronometristi,
che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni;
b) non abbiano riportato condanne penali per reati dolosi
salvo che non siano stati riabilitati;
c) non siano stati radiati o sospesi per oltre un anno
dalle altre Federazioni sportive, oppure dagli Organi compe-
tenti del CONI;
d) che siano fisicamente idonei a svolgere attività di
cronometrista;
d) posseggano almeno un cronometro, oppure un contasecondi
sdoppiante e riprendente adeguati agli olavolavol previsti
dala F.I.C.R.;
f) abbiano frequentato un corso teorico-pratico indetto
dalla F.I.C.R. ed abbiano superato l'esame finale.
Gli Associati – a norma dello Statuto e del Regolamento
della F.I.C.R si distinguono in:
a) appartementi al "ruolo d'onore":

h) honomoniti.
b) benemeriti;
c) ordinari.
Gli associati appartenenti al ruolo d'onore ed i benemeriti
sono quelli riconosciuti tali dalla Federazione Italiana
Cronometristi (F.I.C.R.).
Gli associati ordinari sono quelli regolarmente iscritti
alla Federazione Italiana Cronometristi a norma del presente
statuto e delle disposizioni emanate dalla medesima Federa-
zione. Per essere associati è necessario che gli interessati
1) Presentino domanda di ammissione e tesseramento alla
F.I.C.R. e conseguentemente all'associazione;
2) paghino le quote federali ed associative;
3) accettino - senza riserve - il presente statuto e
gli eventuali regolamenti approvati dalla Associazione
nonchè tutte le deliberazioni legittimamente assunte
dagli Organi della medesima;
4) accettino - senza riserve - lo statuto ed i regolamenti
dalla F.I.C.R. nonchè le deliberazioni assunte legittimamen-
te dagli Organi della medesima Federazione;
5) abbiano conseguito la nomina di cronometrista ufficiale.
In fase iniziali e sono associati di diritto tutti i crono-
metristi ufficiali ed allievi cronometristi inclusi negli
elenchi della Sezione Provinciale di Roma alla data del
19 giugno 1986, data di approvazione del Regolamento
della F.I.C.R. da parte del CONI.



Art. 3) Cessazione di appartenenza all'associazione
La qualifica di associato si perde per:
a) dimissioni da presentarsi per iscritto al Consigl
Direttivo dell'Associazione;
b) morosità nel pagamento delle quote federali e/o sociali;
c) radiazione, pronunciata dagli Organi Federali;
d) cancellazione dai ruoli della F.I.C.R.
Oltre che nei casi suddetti, la qualifica di associat
si perde nei casi in cui lo stesso:
1) abbia perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione
2) non ottemperi alle disposizioni del presente statut
o alle deliberazioni legalmente assunte dall'assemblea
ovvero dal Consiglio Direttivo;
3) svolga attività in contrasto e/o concorrenti con quelle
dell'Associazione;
4) non effettui, senza giustificati motivi, i servizi
di cronometraggio assegnatigli dal Consiglio Direttivo;
5) in qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente
11
Il Consiglio Direttivo, altresì, può escludere l'associato
che:
- venga condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
The state of the s
- sia dichiarato legalmente incapace o fallito.
Chi perde la qualifica di associato non ha alcun diritto

sul fondo comune.
Control of the contro
Art. 4) Organi dell'Associazione
Sono organi dell'associazione:
1) l'assemblea degli associati;
b) il consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario-cassiere;
f) i Revisori del "fondo comune".
Art. 5) Assemblea degli associati —
L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola
con il pagamento delle quote federali e sociali.
L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione
su decisione del Consiglio Direttivo, mediante avviso
da comunicarsi per iscritto a ciascun associato, almeno
15 giorni prima dell'adunanza.
L'avviso deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti
da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della convocazione.
Nell'avviso potrà essere, eventualmente, indicata la
data, l'ora e il luogo della seconda convocazione, che
potrà essere tenuta anche solo dopo un'ora dalla data
stabilita per la prima.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si
reputa regolarmente costituita, soltando quando siano
presenti, o rappresentati, tutti i soci aventi diritto

———— al voto e siano intervenuti tutti i membri del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori del fondo
comune.
Art. 6) Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno
entro il mese di gennaio e per la discussione e l'approvazione
del rendiconto e della relazione del Consiglio Direttivo
(C.D.) sull'attività svolta nel corso del precedente anno
solare.
E' compito dell'assemblea ordinaria:
a) l'approvazione del rendiconto e della relazione annuale
presentati dal Consiglio Direttivo;
b) l'elezione del Presidente dell'Associazione;
c) la determinazione del numero dei componenti il Consiglio
Direttivo e la relativa elezione;
d) la determinazione del numero dei componenti il Collegio
dei Revisori del fondo comune e la relativa elezione.
L'assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque
sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione, quando
sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei (3)
voti di cui dispongono tutti gli associati. T
In seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque
sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
L'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali
si svolgerà nell'anno pari successivo a quello della celebra-

zione dei Giochi Olimpici. L'assemblea elegge anche per acclamazione il suo Presidente. il Segretario della stessa ed un seggio elettorale, formato da due scrutatori, per il controllo delle votazioni. Il Presidente dell'assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve personalmente constatare con i dati forniti dalla segreteria la legittimità della convocazione ed in genere il diritto degli associati presenti di intervento all'assemblea medesima ed il numero voti di cui dispongono. Tranne che nei casi specificatamente contemplati, le delibera zioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei voti presenti e/o rappresentati. Lo svolgimento dei lavori deve essere riportato in un processo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario della stessa. Tali processi verbali saranno conservati in un apposito libro a cura del Consiglio Direttivo e saranno a disposizione degli associati. Ogni associato ha diritto ad un solo voto; i soci che non possono intervenire all'assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare personalmente solo da un altro associato. Ciascun associato può rappresentare solamente un altro associato. Hanno diritto al voto in assemblea tutti gli associati che risultino ufficialmente iscritti all'associazione da almeno tre mesi ed a tale



proposito fa fede la data della deliberazione del C.D. che ha accolto la domanda di associazione. Tuttavia, nella prima fase costitutiva hanno diritto al voto tutti i cronometristi della Sezione Provinciale di Roma della F.I.C.R. che hanno maturato il diritto, a norma dello statuto e regolamenti federali e del presente statuto di essere associati all'associazione provinciale dei cronometristi di Roma. Art. 7) Assemblea straordinaria L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente dell'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. -Essa deve essere convocata su domanda scritta presentata almeno dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure da almeno un quarto degli associati aventi diritto al voto, o dall'intero Collegio dei Revisori del fondo comune, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Questa deve indicare i motivi per i quali si chiede la convocazione dell'assemblea. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, si reputa validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i 2/3 dei voti spettanti a tutti gli associati. In secondo convocazione, con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la maggioranza più uno, dei voti spettanti a tutti gli associati. deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei

voti presenti e/o rappresentati all'adunanza ed, in ogni	
caso, non saranno valide se non avranno riportato il	
voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti	4/
a tutti gli associati.	44
L'assemblea straordinaria, in particolare, delibera sul-	
le modificazioni degli scopi associativi, sull'eventuale	
scioglimento anticipato dell'Associazione.	
Art. 8) Eliggibilità ed incompatibilità	
Possono essere eletti alle cariche associative soltanto	
gli associati che abbiano i requisiti previsti all'art.	TSIES
20 dello statuto della Federazione Italiana Cronometristi.	
I membri del Collegio dei Revisori non possono rivestire	20/
alcuna altra carica associativa.	
Tutte le cariche associative sono onorifiche e non danno	
diritto ad alcuna retribuzione. Esse hanno la durata	
di quattro anni. Tutti possono essere rieletti, senza	
alcun limite.	
Art. 9) Consiglio Direttivo	
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'As-	
sociazione e da almeno due Consiglieri, eletti dalla	
assemblea ordinaria, a norma dell'art. 6 del presente	
statuto, che predetermina il numero dei Consiglieri da	
eleggere.	
Le elezioni sia del Presidente dell'associazione che dei	
Consiglieri devono effettuarsi a scrutinio segreto.	



Il Consiglio Direttivo (C.D.) adotta tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'associazione e per il raggiungimento degli scopi associativi, di cui all'art. 1 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, oppure su richiesta di almeno due Consiglieri o del Collegio dei Revisori.

Le adunanze del Consiglio Direttivo si ritengono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti.

Nelle votazioni palesi a parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente della Associazione, in quelle segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Il membro del Consiglio Direttivo che - senza giustificato motivo- non partecipi a più di tre sedute consecutive, sarà considerato dimissionario e sostituito dal primo dei non eletti nel corso dell'assemblea che ha nominato il consiglio direttivo in carica e così pure in caso di dimissioni, decesso, radiazione, ovvero adozioni da parte della F.I.C.R. di provvedimenti disciplinari definitivi comportanti tale sospensione od esclusione.

Qualora dovesse verificarsi l'esaurimento dei nominativi che hanno riportato voti in assemblea, il consiglio direttivo può a maggioranza, nominare tra gli associati aventi diritto

al voto, i membri dello stesso venuti a mancare, fino	
alla convocazione della prossima assemblea ordinaria che	
potrà ratificare tale nomina, ovvero procedere alla elezione	
dei Consiglieri comunque venuti a mancare.	
I Consiglieri così eletti durano in carica come gli altri	
e scadranno insieme agli stessi.	
Nel caso dovesse venire a mancare la maggioranza dei Consi-	
glieri, quelli rimasti in carica dovranno convocare	
una assemblea straordinaria entro trenta giorni, per la	
nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.	
Tale Consiglio Direttivo, così eletto, durerà in carica	
per il tempo residuo dell'altro venuto a mancare e sarà	
rinnovato come di norma.	
Scaduto inutilmente il predetto termine di trenta giorni,	
l'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio	
Direttivo dovrà essere convocata, entro il perentorio	
termine di altri venti giorni, dal Collegio dei revisori.	
Art. 10) Compiti ed attribuzioni del Consiglio Direttivo	
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri	
per la gestione dell'associazione ed, in particolare, deve pro	ov-
vedere:	
a) alla predisposizione del rendiconto annuale e della relazione	0—
ne da presentarsi all'assemblea ordinaria,	
b) alla elezione del Vicepresidente e del Segretario-Cassiere	,
nonchà ad attribuire eventuali altri incarichi:	



c) ad elaborare ed approvare eventuali regolamenti interni;

d) a determinare l'ammontare della quota associativa annua, nonchè i criteri ed i termini per il suo versamento da parte degli associati;

e) a fissare il numero minimo dei servizi che ogni associato deve svolgere nell'anno solare, nel rispetto delle norme impartite dalla F.I.C.R.

Art. 11) Presidente dell'associazione

Il Presidente dell'associazione è eletto direttamente dall'assemblea ordinaria a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti presenti e/o rappresentati. Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione in tutti gli affari, pratiche e vertenze di qualunque natura presso qualsiasi autorità, ente o persona. Al Presidente spetta la firma degli atti e dei provvedimenti, con facoltà di rilasciare quietanze liberatorie anche ad enti pubblici e di delega. Egli provvede a quanto occorre per la esecuzione delle deliberazioni del C.D. e coordina le iniziative per il regolare funzionamento dell'attività sociale, adotta tutti quei provvedimenti con carattere d'urgenza, con obbligo di ratifica da parte del C.D., nella prima riunione successiva al provvedimento assunto, pena la decadenza. Convoca le assemblee su decisione del C.D. e le adunanze del medesimo C.D. predispone ed organizza i servizi di cronometraggio.

Art. 12) Vice Presidente

Il C.D., nella sua prima riunione, elegge, a maggioranza dei

voti dei componenti, il Vicepresidente, scegliendolo fra essi. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, oppure di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni. Segreraio Cassiere: Il C.D., nella sua prima riunione, nomina fra i suoi componenti il Segretario-cassiere. Egli dà esecuzione alle decisioni legittimamente assunte dalle assemblee, dal C.D. e dal Presidente. Redige i verbali delle assemblee e delle adunanze del C.D., che sottoscrive unitamente al Presidente. E' fatto obbligo al Segretario-cassiere la tenuta del "Registro di Cassa", nonchè l'inventario di tutte le attrezzature sia di proprietà che in dotazione all'associazione. Il Segretario-cassiere provvede al puntuale adempimento di tutti i fatti amministrativo-con tabili riguardanti l'associazione, nonchè alla regolare tenuta dei libri e degli atti associativi. Art. 13) Collegio dei Revisori del fondo comune Le funzioni di controllo sono esercitate dal "Collegio dei Revi sori del fondo comune", composto da n. 3 Revisori effettivi e n. 2 supplenti, eletti dall'assemblea degli associati. I revisori esplicano il loro mandato in conformità alle attribuzioni dei sindaci, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia. Qualora rilevino irregolarità amministrative o contabili, devono comunicarle per iscritto al C.D. per i necessari conseguenti provvedimenti. Il Collegio dei Revisori redige annualmente la propria relazione sul rendiconto presentato all'assembela dal C.D.

Art. 14) Fondo comune e rendiconto annuale



Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni che, comunque ed a qualsiasi titolo, siano divenuti di proprietà della associazione medesima. In esso confluiscono le quote sociali che gli associati sono tenuti a versare. Al termine di ogni anno solare e, comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno solare successivo, il C.D. è obbligato a presentare all'assemblea ordinaria degli associati il rendiconto annuale che dovrà comprendere:

a) la situazione patrimoniale; b) il conto economico della gestione Tale rendiconto annuale sarà accompagnato dalle relazioni del C.D.

e del Collegio dei Revisori. Sia il rendiconto annuale che ambedue le relazioni dovranno essere redatte per iscritto e conservate a cura del C.D.

Come previsto al precedente art. 7 le modificazioni dello statuto associativo possono essere deliberate esclusivamente dall'assemblea straordinaria degli associati, su proposta del C.D., oppure su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati medesimi. Le relative deliberazioni devono essere approvate da almeno i 2/3 dei voti presenti e/o rappresentati all'assemblea. Le modificazioni suddette potranno entrare in vigore solo se riporteranno l'approvazione della F.I.C.R. e la loro efficacia si avrà solo dopo la data della predetta approvazione. I verbali delle assemblee per la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto dovranno essere redatti da un Notaio.

Art. 16) Scioglimento anticipato

Art. 15) Notifiche allo statuto 5

L'associazione può essere sciolta anticipatamente esclusivamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria da assumersi con la maggioranza di almeno i 4/5 dei voti spettanti a tutti gli associati. Il verbale dell'assemblea straordinaria convocata per discutere lo scioglimento anticipato dell'associazione dovrà essere redatto da un Notaio e per la partecipazione alla stessa, in deroga a quanto disposto all'ultimo capoverso del precedente art. 6, gli associati che non possono partecipare non hanno la facoltà di farvisi rappresentare, non essendo ammesse deleghe di alcun genere, nè procure. In caso di scioglimento anticipato dell'associazione, l'intero patrimonio, compreso il fondo comune, sarà devoluto alla Federazione Italiana Cronometristi, con sede in Roma. Art. 17) Inadempienze Nel caso di mancato o irregolare funzionamento dell'associazione e/o di mancata convocazione dell'assemblea sia in seduta ordinaria, che straordinaria, ogni associato può denunciare i fatti al Presidente della F.I.C.R. Questi dopo aver sentito il Presidente dell'associazione ed i denunzianti e dopo aver esperito negativamente un tentativo di rinconciliazione provvederà a convocare direttamente l'associazione per la discussione dell'argomento motivo di discordia. Il ricorso al Presidente Federale (PF) deve essere proposto - pena di decadenza - nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comu-

nicazione o da quella di notifica dell'atto che determina la

controversia o, comunque, dalla conoscenza della irregolarità, deliberazione o atto che si intende impugnare. Le conseguenti decisioni del P.F. sono insindacabili ed inappellabili, in quanto assunte quale arbitro libero, con arbitrato irrituale, avendo sia l'associazione che gli associati, inteso costituirlo come arbitro amichevole compositore, per cui sono vincolati ad accettarne le risoluzioni come manifestazione della loro stessa volontà.

Art. 18) Disposizioni finali e varie

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Cronometristi con sede in Roma e - ove non previsto - le norme del Codice Civile. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale ed entra in vigore dopo la ratifica da parte dei competenti Organi della Federazione Italiana Cronome tristi e nel rispetto dell'art. 31 del D.P.R. 2 agosto 1974 n. 530. (1) adde: dell'atto costitutivo e statuto sul cambiamento

(2) adde: "l'assemblea della"; (3) adde: "l'assemblea ordinaria, inoltre,

fissa le direttive per l'attività futura" Tre postille